



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD OVEST

Milano 19 maggio 2009

AI DIRETTORI  
DEGLI UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE  
DELLA DGT/NO  
LORO SEDI

PROT. N. 1987/DGT/NO

OGGETTO: Svolgimento di corsi di formazione iniziale per il conseguimento della C.Q.C. di cui all'art. 7 commi 3° e 4° del D.M. 7 febbraio 2007 (corso teorico di 70 ore).

A seguito di quesito proposto alla Direzione Generale Motorizzazione – D5, a sostegno dell'interpretazione data alle norme contenute all'art. 7 del D.M. 7 febbraio 2007, si è avuta puntuale risposta in cui si chiarisce che, in mancanza di una previsione normativa sul minimo di ore di assenza consentite per i corsi finalizzati ad estendere le carte di qualificazione del conducente per il trasporto di cose anche al trasporto di persone (e viceversa), gli allievi che li frequentano hanno l'obbligo di recuperare integralmente le assenze eventualmente effettuate.

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ing. Roberto Garrisi